

Emendamenti allo Statuto

MM 40 – Nuova azienda pubblica multiservizi Bellinzona (AMB)

Art. 1 Ente comunale

1. Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Azienda Multiservizi Bellinzona**.
2. Azienda Multiservizi Bellinzona è un ente con propria personalità giuridica, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.
3. Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.
4. Ad Azienda Multiservizi Bellinzona possono partecipare negli organi anche altri enti pubblici o di servizio pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

Proposta di modifica al capoverso 4.

“Ad Azienda Multiservizi Bellinzona possono partecipare negli organi anche altri enti pubblici o di servizio pubblico, secondo quanto stabilito dall'art.8 dello statuto **previo accordo del Consiglio Comunale.**”

Motivazione: In questo modo si garantisce il controllo politico e democratico sulle decisioni di partecipazione all'AMB, nonché una discussione pubblica e trasparente su questa eventualità, le quali potranno essere anche “referendabili” e dunque in ultima analisi valutate dalla popolazione.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. Azienda Multiservizi Bellinzona è uno strumento operativo del Municipio a supporto della politica di erogazione dei servizi, della politica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della Città di Bellinzona.
2. Azienda Multiservizi Bellinzona ha il compito di gestire e sviluppare i servizi industriali nella Città di Bellinzona e nella Regione, con particolare riguardo all'approvvigionamento e alla distribuzione di energia e acqua potabile, al trattamento e allo smaltimento delle acque luride e ai servizi di telecomunicazione.

Proposta di modifica al capoverso 2.

“Azienda Multiservizi Bellinzona ha il compito di gestire e sviluppare i servizi industriali nella Città di Bellinzona e nella Regione. L'Azienda opera con particolare riguardo rispetto all'approvvigionamento e alla distribuzione di energia, **in favore del risparmio energetico, nella promozione del risanamento energetico**, al trattamento e allo smaltimento delle acque luride e ai servizi di telecomunicazione.

Motivazione: Le AMB possiedono un importante know-how nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre il settore del risanamento energetico rappresenta una grossa possibilità di sviluppo futuro delle attività, attraverso la modalità di ESCo Companies¹. In questo modo si vuole tracciare la rotta per future attività della nuova azienda in ottica sia commerciale che di sostenibilità

¹ * Le ESCo (Energy Service Companies) sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento.

8. La definizione dei rapporti tra Azienda Multiservizi Bellinzona e Comune di Bellinzona è completata da un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 2 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio e Azienda Multiservizi Bellinzona al più tardi sei mesi prima della data di scadenza del mandato in essere.

Proposta di modifica al Capoverso 8.

“La definizione dei rapporti tra Azienda Multiservizi Bellinzona e Comune di Bellinzona è completata da un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita **da 1 a 4 anni.**”

Motivazione: Qualora il Consiglio Comunale lo decidesse, dovrebbe essere possibile effettuare una discussione politica (e una votazione) sul mandato di prestazione anche dopo un anno (e se necessario anche ogni anno). Questa possibilità incrementa i margini di garanzia al controllo politico e democratico del Consiglio Comunale sulla linea aziendale.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

1. Azienda Multiservizi Bellinzona è amministrata con una contabilità propria secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 957-963 CO) e prevedere una separazione chiara per settore d'attività.
2. L'esercizio di Azienda Multiservizi Bellinzona ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno Azienda Multiservizi Bellinzona trasmette al Municipio il proprio Preventivo per l'anno successivo e le proposte relative ad eventuali modifiche tariffali per i compiti svolti in regime di monopolio. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo.

Proposta di modifica al Capoverso 3.

“Entro il 30 settembre di ogni anno Azienda Multiservizi Bellinzona trasmette al Municipio il proprio Preventivo per l'anno successivo e le proposte relative ad eventuali modifiche tariffali per i compiti svolti in regime di monopolio. Il preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo e **deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio Comunale.**”

Motivazione: Il documento in cui si può discutere e influenzare la linea politico-strategica delle AMB (come per qualunque altro organo o azienda) è il Preventivo, il quale però non è presentato al Consiglio Comunale, ma solo al Municipio. Infatti, al Consiglio Comunale viene sottoposto solo il Consuntivo e il Mandato di prestazione.

Art. 6 Vigilanza

Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, l'Azienda Multiservizi Bellinzona deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare i dettagli e l'evoluzione dei diversi settori d'attività e degli indicatori di prestazione.

Proposta di modifica:

1 . “[...] e l’evoluzione dei diversi settori d’attività come pure gli indicatori di prestazioni oltre al bilancio ambientale della propria attività.”

Motivazione: tra le responsabilità di un ente come AMB vi è certamente anche la responsabilità ambientale. Attraverso dei semplici indicatori, e la loro evoluzione nel corso degli anni sarà possibile comprendere se la responsabilità indicata nel presente statuto sia effettivamente assolta.

2. Proposta di aggiunta, nuovo capoverso 2.

“Il Consiglio Comunale designa una commissione ad-hoc di vigilanza sull’operato dell’azienda e rispetto al raggiungimento degli obiettivi del mandato di prestazione. La commissione dispone di tutta la documentazione necessaria per assolvere al proprio compito.”

Motivazione: Dato che il Municipio dispone di rappresentanti nel Consiglio Direttivo, esso potrebbe non svolgere compiutamente il suo compito di vigilanza sull’azienda. Si ritiene che al Consiglio Comunale debba essere dato mandato di esercitare la vigilanza sull’azienda, il quale deve disporre di tutta la documentazione necessaria allo scopo di assolvere al meglio il proprio mandato.

Art. 8 Il Consiglio direttivo – Composizione

- 1. Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di cinque e di un massimo di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d’ufficio assumendone la presidenza. Gli altri quattro, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.*
- 2. Altri due membri possono essere nominati in caso di partecipazione di altri enti pubblici o di servizio pubblico all’Ente, ai sensi dell’art. 1 cpv. 4 del presente statuto. La competenza decisionale è del Municipio.*
- 3. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo dei poteri comunali.*
- 4. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice presidente e un segretario.*
- 5. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un onorario annuo e al rimborso delle spese. I dettagli sono regolati da un regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo e ratificato dal Municipio.*

Proposta di modifica al Capoverso 2.

“Altri due membri possono essere nominati in caso di partecipazione di altri enti pubblici o di servizio pubblico all’Ente, ai sensi dell’art. 1 cpv. 4 del presente statuto. **La competenza decisionale è del Consiglio Comunale.”**

Motivazione: In questo modo si garantisce al Consiglio Comunale di esprimersi democraticamente sulle nomine del Consiglio Direttivo dell’AMB attraverso una discussione pubblica e trasparente sui candidati.

Proposta di modifica al Capoverso 5.

“I membri del Consiglio direttivo hanno diritto ad un onorario annuo e al rimborso delle spese. I dettagli sono regolati da un regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo **e ratificato dal Consiglio Comunale.**”

Motivazione: E' importante che tale onorario possa essere affrontato da un gremio vasto a sufficienza attraverso una discussione pubblica e trasparente. La legittimità o meno di determinati onorari dovrà essere valutata anche dal profilo tecnico/professionale dei membri che compongono il Consiglio Direttivo. In caso contrario, a fronte di 5 membri del Consiglio Direttivo di cui almeno due municipali, il rischio è un'auto-determinazione degli onorari senza possibilità di discussione e analisi.

Art. 13 II personale

Lo statuto del personale di Azienda Multiservizi Bellinzona è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona approvato dal Consiglio comunale.

Proposta di aggiunta:

Nuovo capoverso 2. "L'AMB assicura che qualora facesse capo a terzi per adempiere al suo mandato le condizioni di lavoro siano almeno equivalenti a quelle del ROD".

Motivazione: Avrebbe poco senso legare le condizioni di lavoro dell’Azienda Multiservizi Bellinzona a quelle del ROD (come è effettivamente il caso), se questa, per svolgere i compiti a cui il Comune gli conferisce mandato, può far capo a entità terze che non sottostanno alle condizioni di lavoro definite dal ROD.

Ronald David e Alessandro Lucchini (promotori)

Emendamenti al Mandato di Prestazione

MM 40 – Nuova azienda pubblica multiservizi Bellinzona (AMB)

Art. 2 Compiti generali

Azienda Multiservizi Bellinzona assicura in particolare la gestione e lo sviluppo dei seguenti servizi: approvvigionamento (produzione, acquisto e distribuzione) di energia in diverse forme, approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile, trattamento e smaltimento delle acque luride e servizi di telecomunicazione e informatica.

Proposta di modifica

“Azienda Multiservizi Bellinzona assicura in particolare la gestione e lo sviluppo dei seguenti servizi: approvvigionamento (produzione, acquisto e distribuzione) di energia in diverse forme, approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile, trattamento e smaltimento delle acque luride, servizi di telecomunicazione e informatica **e promozione e sensibilizzazione sui temi del risparmio e del risanamento energetico.”**

Motivazione: vedi Emendamenti allo Statuto.

Art. 3 Obbligo d'informazione

Nell'ambito della trasmissione dei conti annuali consuntivi al Municipio, Azienda Multiservizi Bellinzona fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi settori d'attività, degli indicatori di prestazione, sui costi e sulla soddisfazione dell'utenza.

Proposta di modifica

“ [...] e l'evoluzione dei diversi settori d'attività, degli indicatori di prestazioni sui costi e sulla soddisfazione dell'utenza **e il bilancio ambientale della propria attività.”**

Motivazione: vedi Emendamenti allo Statuto.

Art. 12 Disdetta del mandato

In caso di gravi inadempienze da parte di Azienda Multiservizi Bellinzona il mandato può essere disdetto in via straordinaria dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, con un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile.

In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di Azienda Multiservizi Bellinzona e nei suoi obblighi contrattuali.

“In caso di gravi inadempienze da parte di Azienda Multiservizi Bellinzona il mandato può essere disdetto in via straordinaria dal Consiglio Comunale con un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile. [...]”

Motivazione: E' importante che il Consiglio Comunale abbia il potere di togliere il mandato anche senza proposta Municipale. C'è il rischio che il Municipio, avendo dei suoi rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo, possa essere implicato in eventuali inadempienze.

Art. 16 Vigilanza

Il Municipio del Comune di Bellinzona è preposto alla vicinanza del mandato di prestazione.]

Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, l'Azienda Multiservizi Bellinzona deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria suddivisa per settori d'attività, in particolare fornendo indicatori di prestazione e sulla soddisfazione dell'utenza.

Il Consiglio Comunale di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione. Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, l'Azienda Multiservizi Bellinzona deve trasmettere **al Consiglio Comunale** e al Municipio il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria suddivisa per settori d'attività, in particolare fornendo indicatori di prestazione e sulla soddisfazione dell'utenza, **come pure gli indicatori rispetto al bilancio ambientale del suo operato.**

Motivazione: vedi Emendamenti allo Statuto.

Ronald David e Alessandro Lucchini (promotori)